

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro III - Del processo di esecuzione Titolo VI - Della sospensione e dell'estinzione del processo

Art. 631 Mancata comparizione all'udienza

Se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all'udienza, fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita, il giudice dell'esecuzione fissa una udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti.

Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo.

Si applica l'ultimo comma dell'[articolo precedente](#).